



COMUNE DI BRONTE

PROVINCIA DI CATANIA

AVVISO

A TUTTI I RESIDENTI E PROPRIETARI DI MANUFATTI, EDIFICI, IMMOBILI, IMPIANTI, LUOGHI O ALTRO, NEI QUALI VI E' PRESENZA DI AMIANTO O CEMENTO AMIANTO (comunemente denominato "ETERNIT")

**CENSIMENTO DELLA PRESENZA DI AMIANTO
LEGGE REGIONALE 29 APRILE 2014. N.10
"NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO DAI RISCHI
DERIVANTI DALL'AMIANTO"**

L'Amministrazione Comunale rende noto che in esecuzione della Legge Regionale 29 aprile 2014 n. 10, Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto, e della Circolare della Presidenza della Regione Siciliana 22 luglio 2015, Linee guida per la redazione del Piano Comunale Amianto, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. n. 10/2014, è fatto obbligo a tutti i soggetti pubblici e privati, proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto di darne comunicazione all'A.R.P.A. territorialmente competente, indicando tutti i dati relativi.

Pertanto, ai fini della salvaguardia della salute dei cittadini dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto, ai sensi del comma 7 dell'art. 5 della suddetta Legge Regionale, per agevolare il censimento dell'amianto presente nel territorio comunale è stato predisposto un apposito modulo di dichiarazione, da inviare entro 30 gg. dalla pubblicazione del presente avviso, alla sede dell'A.R.P.A. Sicilia S.T. di Catania e al Comune di Bronte, secondo le modalità indicate nel modulo (N.B. - Allegare fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità). Il modulo, si può ritirare presso l'URP sito nella sede comunale di oppure può essere scaricato dal sito internet del Comune www.comune.bronte.ct.it.

Il censimento è propedeutico alla redazione del "*Piano Comunale Amianto*", che dovrà prevedere gli interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti amianto, secondo quanto previsto dall'art. 10 della L.R. n° 10/2014.

Si avvertono i cittadini che la eventuale inosservanza degli obblighi di informazione (autonotifica) determinano, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della LR. 29 Aprile 2014 n. 10, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 15, comma 4, della Legge 27 Marzo 1992 n. 257, che vanno da un minimo di € 2.582,20 ad un massimo di € 5.164,57.

IL Capo del VII Settore
Dott. Ing. Salvatore Caudullo



Il Sindaco
Avv. Graziano Calanna